Verbale di Accordo Sostegno economico

Il giorno 14 giugno 2019 in Milano si sono incontrati:

per ISS Facility Services S.r.l.	Mariateresa Silvestri e Riccardo Colombo
per Filcams CGIL Milano	Vincenzo Quaranta
per Fisascat CISL Nazionale	Marco Demurtas
per Fisascat CISL Milano Metropoli	Roberto Nacca
per UIL Trasporti Lombardia	Davide Margarita con delega a rappresentare la UIL Trasporti Nazionale

presenti le RSA in persona di Rowena Rancoita, Gabriela Solcan, Lyudmyla Vorozhbyt e Roberto Tarantino

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che:

- nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 avviata dalla società ISS Facility Services S.r.l. (di seguito, per brevità, ISS o "la **Società**") con comunicazione dell'11.04.2019 è stato sottoscritto in data 12 giugno u.s. presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un verbale di accordo che qui si intende integralmente richiamato (di seguito "l'**Accordo**");
- l'accordo prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte di ISS di un incentivo all'esodo quale sostegno al reddito ai Lavoratori il cui rapporto di lavoro verrà risolto sulla base dei criteri di cui all'Accordo, da erogarsi a seguito di cessazione del rapporto di lavoro a fronte ed a condizione della sottoscrizione da parte dei Lavoratori stessi, nei tempi e nei modi che verranno comunicati dalla Società, di un verbale di conciliazione ex artt. 410 e ss. c.p.c. che preveda espressamente la non opposizione al licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro alla data comunicata dalla Società e la rinuncia del dipendente ad ogni e qualsivoglia rivendicazione inerente l'intercorso rapporto di lavoro e/o la sua intervenuta risoluzione (il "**Verbale di Conciliazione**");
- le Parti intendono qui formalizzare l'intesa tra di esse raggiunta in merito all'ammontare ed alle modalità di erogazione di tale sostegno economico.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.

1. Ai lavoratori licenziati in conformità alla presente procedura di licenziamento collettivo la Società riconoscerà quanto di seguito indicato:

 a. ai Lavoratori che matureranno il requisito pensionistico alla luce della normativa vigente in materia durante il periodo NASPI (ovvero entro 24 mesi dopo il preavviso contrattualmente previsto) la Società riconoscerà:

 - una somma lorda, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, pari alla differenza lorda tra l'importo delle mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione lorda indicata nella parte alta del cedolino paga;

 b. ai Lavoratori che matureranno il requisito pensionistico alla luce della normativa vigente in materia al massimo entro i 12 mesi successivi alla fine del periodo NASPI (ovvero entro 24 mesi dopo il preavviso contrattualmente previsto + max 12 mesi dopo la fine del periodo NASPI) la Società riconoscerà:

 - una somma lorda, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, pari alla differenza lorda tra l'importo delle mensilità lorde di NASPI necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione e l'ammontare della retribuzione lorda indicata nella parte alta del cedolino paga;
 - un ulteriore importo lordo fino ad un massimo di 12 mensilità lorde della retribuzione mensile indicata nella parte alta del cedolino paga: il numero di tali mensilità sarà pari a quelle necessarie al raggiungimento della prima data utile per il diritto alla pensione, unitamente alla contribuzione che il lavoratore avrà l'onere di versare all'Istituto in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contribuzione volontaria. La Società non sarà responsabile di eventuale omissione nel versamento dei contributi da parte del lavoratore né di eventuale mancata osservanza di quanto previsto dalla sopracitata normativa;

 c. ai Lavoratori che non rientrano nelle precedenti casistiche e che avranno manifestato la "non opposizione al licenziamento" secondo il criterio definito nell'Accordo la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, un importo lordo pari a 12 mensilità.

2. Gli importi di cui sopra saranno calcolati prendendo a riferimento la retribuzione lorda mensile indicata nella parte alta del cedolino paga del mese di giugno 2019 (senza tener conto, quindi, di emolumenti quali variabili, bonus, premi, indennità, etc...) e calcolata su 14 mensilità.

3. Per i Lavoratori part-time la retribuzione considerata per i calcoli di cui ai punti che precedono sarà quella riproporzionata, riferita all'orario contrattuale in essere alla data del mese di giugno 2019.

4. Le somme di cui alle precedenti lettere a. b. e c. del presente accordo sono comprensive di una quota pari a € 500,00 lordi, da riconoscersi a titolo di transazione generale e novativa ex art. 1965 c.c. e verranno corrisposte subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente, di un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi degli artt. 411 e seguenti c.p.c. e

2113 c.c., di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro con rinunzia all'impugnativa ed a qualsivoglia rivendicazione o pretesa ulteriore relativa, inerente e/o connessa all'intercorso rapporto di lavoro, al suo svolgimento e alla sua risoluzione

5. Gli importi di cui alle precedenti lettere a. b. e c. decurtati dell'importo previsto al punto 4) che precede saranno riconosciuti a titolo di incentivo all'esodo ed erogati in unica soluzione, previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione ed a condizione che i Lavoratori interessati di cui ai punti a. e b. abbiano adempiuto all'obbligo di fornire Certificato Ecocert aggiornato. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di fornire il Certificato Ecocert risponde a ragioni di corretta ed equa applicazione dei criteri di cui ai punti a. e b.

6. Le Parti concordano che i lavoratori di cui ai punti a. e b. dovranno, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta della Società, produrre obbligatoriamente Certificato Ecocert aggiornato o certificazione provvisoria corredata di apposita ricevuta comprovante richiesta di Ecocert. Le Parti confermano che tale obbligo risponde a ragioni di corretta ed equa applicazione dell'accordo e dei criteri di cui ai punti a. e b.

7. La Società valuterà a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto delle proprie esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, nonché a seguito di verifiche finalizzate ad individuare soluzioni interne, basate sul criterio della *"job rotation"* ed atte a realizzare in pieno il piano di riorganizzazione, ad evitare scoperture nell'organico aziendale e ad assicurare la continuità del servizio, la possibilità di procedere al licenziamento di Lavoratori aventi profili professionali fungibili con quelli dichiarati in esubero.

8. Ai Lavoratori coinvolti nella presente procedura che ne faranno formale richiesta alla Società tramite impegno scritto, sarà reso disponibile l'accesso ad un programma di *outplacement* con società primaria del settore.

9. Le spettanze di fine rapporto maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro (TFR, ratei di 13ma e 14ma mensilità, eventuale indennità per ferie, ROL ed ex festività non godute), l'indennità sostitutiva del preavviso maturata ai sensi del CCNL applicato, tutte calcolate alla data di cessazione come comunicata dalla Società, nonché le somme lorde di cui sopra verranno corrisposte ai Lavoratori licenziati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente degli stessi già noto alla Società, con il cedolino del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Filcams CGIL Milano

per ISS Facility Services S.r.l

per Fisascat CISL Nazionale

per Fisascat CISL Milano Metropoli

per UIL Trasporti Lombardia

per le RSA